



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO Politiche Sociali

Numero 389 Settoriale del 02/12/2022

Numero 734 Reg. Generale del 02/12/2022

OGGETTO: ASSEGNO DI MATERNITÀ AI SENSI DELL'ART. 74 DEL D. LGS 25 MARZO 2001. CONCESSIONE. ANNO 2022

L'anno 2022 il giorno 2 del mese di DICEMBRE, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Avv. Anna Maria MARASCO**, Responsabile del 2. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA - Servizio Politiche Sociali:

Visti:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Visti:

- l'art. 74 del D.lgs. 25 marzo 2001, n. 151, (già articolo 66, commi 1, 2, 3, 4, 5-bis, 6 della legge 23.12.1998 n. 448) che prevede misure a sostegno delle donne residenti cittadine italiane o comunitarie, in possesso di carta di soggiorno, prive di tutela previdenziale durante il periodo di maternità;
- il decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21.12.2000, n. 452 e ss. mm. con cui è stato approvato il regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, che disciplina modalità e termini di presentazione delle domande e del pagamento degli assegni da parte dell'INPS;
- il D.P.C.M. n. 159 del 3 dicembre 2013 avente ad oggetto "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)" ed in particolare l'art. 13 che ha previsto una revisione delle soglie dell'assegno di maternità con riferimento all'I.S.E.E. anziché all'I.S.E;

Dato atto che la domanda per l'assegno di maternità di base deve essere presentata al Comune di residenza, entro il termine di sei mesi dalla nascita del bambino o dall'ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, e che al Comune di residenza spetta la concessione formale del beneficio, il quale viene poi erogato dall'INPS sulla base degli elenchi dei nominativi delle beneficiarie, approvati dal medesimo Comune e da quest'ultimo trasmessi all'INPS;

Preso atto che le domande di assegno di maternità di base di cittadine di Paesi Terzi, se presentate sprovviste del titolo di soggiorno, perché in fase di rilascio/rinnovo, devono essere corredate dalla ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del titolo di soggiorno previsto dalla normativa;

Considerato:

che con comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del 5 febbraio 2022, è stato reso noto che la variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, da applicarsi, per l'anno 2022, alle prestazioni di cui all'art. 65, co. 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (abrogato dall'art. 10 del D.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, a decorrere dal 1° marzo 2022) e all'art. 74 del D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, è pari all'1,9%;

- che con la circolare INPS n. 27 del 18.2.2022 l'Istituto comunica gli importi e i limiti di reddito relativi all'Assegno per il Nucleo Familiare (che, in ragione dell'abrogazione dell'art. 65, co. 4, della L. n. 448/1998 di cui si è detto più sopra, sarà riconosciuto esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio) e all'Assegno di maternità;

che, in particolare, l'importo dell'assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera,

per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è pari a € 354,73 per cinque mensilità e, quindi, a complessivi € 1.773,65;

- che il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti nel medesimo periodo, è pari a € 17.747,58;

Vista l'istanza finalizzata alla concessione dell'assegno di maternità di cui all'art. 74 del D.lgs. n. 151/2001, acquisita al protocollo n.17889 del 01.12.2022 (data parto 10/11/2022);

Atteso che, a seguito di regolare istruttoria, detta istanza - i cui dati identificativi sono reperibili presso l'Ufficio Servizi Sociali e qui omessi nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali - per sussistenza e permanenza dei requisiti prescritti dalle normative di riferimento è accoglibile ;

Preso atto che la richiedente, in possesso dei requisiti previsti, ha dichiarato di non essere beneficiaria di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell'INPS o di altro ente previdenziale per lo stesso evento e di non aver già richiesto l'assegno di maternità di cui trattasi;

Precisato che l'ufficio scrivente, per la richiesta, con l'ausilio di un software specifico dell'INPS denominato "calcolo del diritto", ha determinato il valore del contributo da erogare quantificato in € 1773,65 (misura "intera");

DETERMINA

1. Dare atto che le premesse sono parte integrale e sostanziale del presente atto;

2. Di concedere alla richiedente avente diritto , indicata e generalizzata nei documenti agli atti dell'Ufficio Politiche sociali, i cui dati identificativi restano segretati nel rispetto della normativa sulla privacy di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. 101/2018, l'assegno di maternità di cui all'art. 74 del D.lgs. 25 marzo 2001, n. 151, nella misura mensile di € 354,73 per cinque mensilità e quindi complessivi € 1.773,65.

3. Di dare atto che il presente provvedimento è trasmesso all'INPS per i conseguenti adempimenti di competenza con le modalità prescritte dal D.M. n. 306/1999.

4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio comunale.

5. Di provvedere alla revoca del beneficio in caso di prestazioni indebitamente erogate, qualora da ulteriori controlli dovessero rivelarsi non veritieri i dati dichiarati dal richiedente.

6. Di dare atto altresì che la presente determinazione verrà pubblicata, sul sito istituzionale del Comune di Veglie , ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013, nella sezione *"Amministrazione trasparente"*, Sottosezione *"Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici"* - *"Atti di concessione"*.

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Avv. Anna Maria MARASCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 1362

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 05/12/2022 al 20/12/2022
all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e
norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati
dell'Ente.